

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 612}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORSI, CARRUS, LA PENNA, GIOIA, CONTU, CAZORA,
COMIS, BECCHETTI, FRANCHI ROBERTO, CRISTOFORI,
ARMELLIN**

Presentata il 6 ottobre 1983

Norme per il collocamento in aspettativa degli amministratori locali. Modifiche ed integrazioni alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attesa di una legge organica che riconsideri l'intero stato giuridico ed economico degli amministratori locali (enti elettivi diretti ed enti od organismi di secondo grado) — magari nel più ampio quadro dell'attesa legge sulle autonomie locali — appare assolutamente urgente e necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla normativa vigente, ormai inadeguata e insufficiente rispetto al ruolo, alla funzione e all'impegno sempre più complesso e crescente richiesto agli amministratori, man mano che il disegno autonomistico, attraverso i processi di delega e di decentramento, si è andato concretizzando.

L'esigenza è sottolineata anche dal fatto che, sull'argomento, numerose erano

state le proposte di legge presentate nella scorsa legislatura e solo l'anticipata interruzione della stessa ha impedito l'aggiornamento e il miglioramento delle norme esistenti.

Come è noto il terzo comma dell'articolo 51 della Costituzione dispone che « chi è chiamato a cariche pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro ».

È ormai matura la coscienza perché il principio possa essere più pienamente applicato, nella diffusa consapevolezza che le autonomie sono articolazioni e strumenti dello Stato democratico e i loro amministratori operano per soddisfare gli interessi della comunità svolgendo un ruolo

fondamentale nel processo di sviluppo e di rinnovamento del paese.

D'altra parte l'istituzione di nuovi organismi territoriali, in particolare a seguito della riforma sanitaria (Unità sanitaria locale) e del nuovo assetto amministrativo che si va configurando (comunità montane, bacini di traffico, consigli di quartiere, associazioni intercomunali, comprensori, distretti scolastici, ecc.) sono di per sé sufficienti a rendere evidente non solo la inadeguatezza, ma anche le sostanziali ingiustizie e disparità cui dà luogo la normativa in atto.

Basti solo pensare alle inique disparità di trattamento che esistono in tema di permessi per lo svolgimento del mandato, addirittura tra amministratori dello stesso ente, a seconda che siano dipendenti dello Stato, dei comuni, di altri enti pubblici o di aziende private.

Le stesse amministrazioni statali danno interpretazioni più o meno restrittive — tanto che la stessa Presidenza del Consiglio è stata sollecitata a dare direttive intese ad ottenere maggiore uniformità — sicché l'amministratore locale rischia di apparire più che il titolare di un diritto per l'espletamento di una importante funzione di interesse generale, quasi un soggetto beneficiario di un privilegio discrezionale la cui intensità è direttamente proporzionale all'armonia con il datore di lavoro.

Non è poi improprio affermare che, spesso, si registrano gravissimi abusi nell'applicazione della normativa sia in senso eccessivamente restrittivo sia in senso largamente estensivo.

Ciò premesso e considerato che la funzione di sindaco è diventata sempre più complessa e impegnativa, appare opportuno abbassare il limite di popolazione comunale previsto in 50.000 dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, fino ad un nuovo limite di 1.000 includendovi anche gli assessori provinciali e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Appare poi ragionevole e giusto consentire la possibilità di aspettativa prevista per i pubblici amministratori dalla

legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, ai presidenti dei comitati di controllo, di comunità montane, di enti ed aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali.

L'articolo 2 prevede, poi, per tutti gli amministratori degli enti di cui al precedente articolo 1 per i quali non sia prevista o che non intendano avvalersi dell'aspettativa, il diritto, su semplice loro richiesta, ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato. Con ciò intendendo anche il tempo necessario allo studio degli argomenti per consentire una sostanziale — e non solo formale — partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi collegiali e a tutte le attività a cui dovessero essere chiamati in relazione alle funzioni svolte.

Si è ritenuto comunque di stabilire anche un tetto mensile massimo di assenze retribuite, ovviamente non cumulabile anche in presenza di diversi livelli di partecipazione (si pensi al consigliere comunale che è anche consigliere della comunità montana, componente dell'unità sanitaria locale e magari del consiglio provinciale) per evitare la possibilità che, pur avendo rinunciato all'aspettativa, il dipendente — come accade ora in casi purtroppo non infrequenti — non risultasse ugualmente quasi mai in servizio.

L'articolo 3 affronta infine il problema dell'attuale e ingiustificata discriminazione tra lavoratori pubblici e privati in rapporto all'esigenza di assicurare una reale possibilità di espletamento del mandato elettivo.

Anche ai dipendenti di imprese private o comunque con rapporto di lavoro di natura privatistica si è ritenuto opportuno estendere, dunque, per quanto compatibili, le disposizioni della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, specie per quanto riguarda gli articoli 3, 4 e 5 della medesima legge attribuendo naturalmente l'onere complessivo a totale carico del bilancio dell'ente amministrato.

Per questi motivi sottoponiamo, onorevoli colleghi, al vostro esame per l'approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, presidenti di giunta provinciale, assessori provinciali, sindaci di comuni con popolazione superiore a mille abitanti, assessori di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, presidenti dei comitati di controllo di cui agli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, presidenti di comunità montane, di consorzi fra comuni, di comitati di gestione di unità sanitarie locali, di enti ed aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se non sia prevista dai rispettivi ordinamenti ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori di cui al precedente articolo 1, i sindaci di comuni con popolazione inferiore a mille abitanti o gli assessori di comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nonché i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consigliere comunale e consigliere provinciale, ovvero componenti degli organi collegiali degli enti di cui al precedente articolo 1 che non possono o non intendono avvalersi dell'aspettativa prevista dallo stesso articolo, sono autorizzati ad assentarsi dal servizio, su semplice loro richiesta, per il tempo necessario allo studio degli argomenti e alla partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi collegiali nonché per tutte le attività a cui sono chiamati in relazione alle

funzioni svolte con un limite massimo di quarantotto ore mensili retribuite.

Per i sindaci tale limite è elevato a settantadue ore mensili retribuite ».

ART. 3.

I dipendenti di imprese private o comunque con rapporto di lavoro di natura privatistica, verificandosi le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno diritto all'aspettativa o al permesso retribuito nella stessa misura di cui al precedente articolo 2 per tutta la durata del loro mandato.

I datori di lavoro corrispondono ai dipendenti di cui al primo comma la retribuzione, senza alcuna decurtazione, con diritto al rimborso da parte dell'ente locale presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva.

L'ente provvede a rimborsare ai datori di lavoro anche gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché la quota annuale di accantonamento ai fini dell'indennità di liquidazione, totalmente, se il dipendente fruisce dell'aspettativa ovvero in quota proporzionale alle assenze dal servizio che si sono verificate in attuazione della presente legge.

Nei confronti dei dipendenti privati si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Ai fini dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, lo stipendio, paga o retribuzione, è quello in godimento all'atto della elezione e comunque non inferiore a quello stabilito, per la qualifica ricoperta, dai contratti di lavoro delle singole categorie nelle forme e nei limiti da questi previsti. Al suddetto personale sono assicurati altresì, nel corso del mandato, i miglioramenti verificatisi per effetto della progressione economica o da promozione alla qualifica superiore secondo le condizioni stabilite anche dai nuovi contratti di lavoro.